

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA
ASSOCIAZIONE "QUELLI CHE NON...APS"**

Il giorno 08, del mese di febbraio, dell'anno 2023, alle ore 17,30, presso la sede della Croce Verde, posta in Viareggio, cap. 55049, prov. di Lucca, via Garibaldi, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dell'associazione "QUELLI CHE NON...APS", per discutere e deliberare sul sotto specificato

ORDINE DEL GIORNO

- 1) approvazione dello statuto dell'associazione in relazione alla riforma del terzo settore.

Sono presenti personalmente o per delega scritta i seguenti soci:

- Giorgio Pini
- Morescalchi Paolina
- Gori Antonia
- Belli Gabriella
- Lombardi Cinzia
- Visani Michela
- Croci Franco
- Levantino Daniela (per delega Giorgio Pini)
- Giunti Fabio (per delega Alessandra Galleni)
- Galleni Alessandra
- Bastanzi Mirco
- Maccioni Cinzia (per delega Maccioni Maria Antonietta)
- Maccioni Maria Antonietta
- Giunti Giada Azzurra
- Manfredi Maria Grazia
- Carraresi M. Letizia
- Lunardi Moreno
- Di Vicino Chiara

I componenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'Assemblea dei soci Giunti Giada Azzurra e Segretario verbalizzante Gori Antonia.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea, dichiara l'Assemblea dell'associazione "Quelli che non...APS" validamente costituita. Successivamente rende edotti i presenti della questione posta all'ordine del giorno e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sull'ordine del giorno:

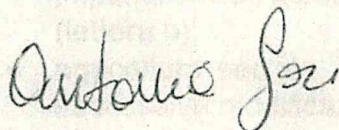
Il Presidente invita la segretaria a relazionare sull'adeguamento dello statuto alla luce della riforma del terzo settore.

La relazione è approvata all'unanimità

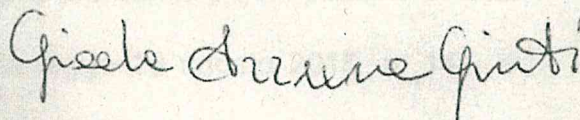
Il Presidente alle ore 18,30 rilevato che l'argomento posto all'ordine del giorno è stato approvato dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Viareggio 8 febbraio 2023

Il segretario
Antonia Gori



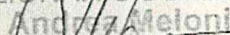
il presidente
Giada Azzurra Giunti



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Viareggio

Registrazione fatta il 10 FEB. 2023
Al n. 263 serie 3

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)


Andrea Meloni

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Barbara Capotorto

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS) ASSOCIAZIONE QUELLI CHE NON...APS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "QUELLI CHE NON...APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Viareggio e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D. Lgs. 03/07 2017 n.117, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati: è laica, apartitica e ha come obiettivo la promozione della salute e il miglioramento della qualità della Vita nell'età evolutiva attraverso attività ludiche ricreative, artistiche sportive ed espressive. Ha lo scopo di garantire la salvaguardia ed il benessere dell'infanzia e dell'adolescenza.

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a)
- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b)
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (lettera i);
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza. In particolare acquistare, vendere, costruire e gestire immobili ed impianti sociali ricreativi sportivi, culturali in proprio e/o con la partecipazione di terzi (lettera o);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (lettera s);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v).

ART.3 (finalità)

I fini associativi e l'oggetto sociale sono:

- l'affermazione del principio di solidarietà e di mutuo soccorso, in particolare verso soggetti in condizione di svantaggio;
- lo sviluppo della partecipazione attiva per la soluzione di problemi sociali, sanitari, culturali e ricreativi, l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli attività varie allo scopo di integrazione sociale dei soggetti svantaggiati e comunque atta a finanziare attività di ricerca e/o formazione scientifica e culturale nei settori in argomento;
- l'analisi dei bisogni morali e materiali della collettività, con particolare attenzione a quelli dei più deboli, dei disabili, degli emarginati e da coloro che sono affetti da dipendenze;
- l'organizzazione delle risposte ai bisogni morali e materiali della collettività attraverso l'opera dei volontari e delle volontarie;
- l'affermazione della cultura di pace, fra i singoli e fra i popoli e l'affermazione dei principi della non violenza;
- l'affermazione di pari opportunità tra uomini e donne, svantaggiati e non, affinché nel rispetto delle attività individuali a tutti sia consentito di godere dei propri diritti e di esprimere la propria personalità;
- qualunque altra iniziativa anche in collaborazione con le pubbliche istituzioni, con altre associazioni senza scopo di lucro o con privati, nel rispetto delle attuali normative, al fine di raggiungere i propri scopi statutari.

ART. 4 (attività)

Le attività dell'associazione consistono nell'organizzare:

- la partecipazione degli associati e della cittadinanza all'integrazione sociale dei soggetti svantaggiati, lo studio dei bisogni morali e materiali della collettività, alla programmazione e all'esecuzione delle soluzioni per il loro soddisfacimento;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- iniziative di formazione e di informazione sanitaria, sociale, culturale per la cittadinanza con finalità educativa;
- servizi sociali ed assistenziali per il sostegno ai cittadini in condizioni di difficoltà anche temporanea;
- iniziative di solidarietà sui problemi della solitudine del dolore e della povertà;
- iniziative e servizi di carattere sociale, culturale, ricreativo, sportivo;
- interventi a tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- informazione agli associati e alla cittadinanza, sulla vita associativa;

- la gestione di attività sociali, ricreative, sportive, educative;

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale DM 107/21. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

Qualora dovessero essere svolte attività di natura commerciale, in base alle vigenti disposizioni di legge, esse saranno svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria rispetto alle attività dell'associazione, mai in maniera prevalente e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

In casi di particolare necessità l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti e avvalersi anche di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza dei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 (associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge e comunque non inferiore a sette (7). Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro e altri soggetti di diritto che si impegnano a rispettare le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze e sottoscrivono la quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- Tutti gli associati hanno medesimi diritti ed uguali obblighi e doveri, la quota associativa e la qualifica di associato è intrasmissibile e incedibile e la partecipazione non può avere carattere temporaneo;
- L'importo della quota associativa è deliberata dall'organo di amministrazione (Consiglio direttivo) il quale può anche stabilire quote diverse in ragione delle

diverse qualificazioni degli associati, fermo restando l'uniformità del rapporto associativo.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. È prevista per il socio escluso la possibilità di fare ricorso.

ART. 5 BIS (volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno del beneficiario. La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 5 TER – (Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile presso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 5 QUATER (Lavoratori)

L'associazione si avvale in via prevalente dell'attività gratuita e volontaria dei propri associati. In caso di particolare necessità, ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, può avvalersi di personale retribuito, assumendo lavoratori dipendenti o avvalendosi di lavoratori autonomi o di altra natura, anche ricorrendo ai propri Associati. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può superare i limiti stabiliti dalla legge. Può essere previsto, a favore dei soci, il rimborso delle spese, documentate e preventivamente autorizzate, sostenute per lo svolgimento di attività relative all'associazione stessa.

ART. 6

(Categorie di soci)

Gli associati si dividono in:

- Soci ordinari
- Soci onorari

I soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono all'associazione rispettose lo statuto e i regolamenti da essi derivati e si mantengono in pari con le quote associative. Gli associati onorari sono quelli che contribuiscono alla vita dell'Associazione alle sue finalità o che hanno illustrato e resi operanti, nella società, i fini statuari. Gli associati ordinari sono ammessi dal consiglio direttivo o organo di amministrazione, gli associati onorari sono nominati dall'assemblea, su proposta del Consiglio direttivo o organo di amministrazione.

ART. 7

(Diritti e obblighi)

Per i minori di età, il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

Gli associati, con il pagamento della quota associativa, hanno il diritto di:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dai regolamenti;
- avere diritto di voto in assemblea, purché siano iscritti al libro soci da almeno tre mesi;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; il diritto di voto passivo è possibile purché abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- chiedere la convocazione dell'assemblea nei modi e termini stabiliti dalla legge;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- rispettare le deliberazioni degli organi associativi;
- impegnarsi al raggiungimento delle finalità associative.

Non devono tenere comportamenti che siano in contrasto o creino danno anche indiretto all'associazione.

ART. 8 (vincolo associativo)

Gli associati devono rispettare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi; devono essere in regola con la quota associativa, devono impegnarsi al raggiungimento delle finalità associative e non devono tenere comportamenti che siano in contrasto o creino danno anche indiretto all'associazione, svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

ART. 9 (perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: dimissioni, morosità della quota associativa, e per radiazione nei confronti di coloro i quali abbiano comunque, anche indirettamente creato pregiudizio o danno all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può comunque ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 10
(Risorse economiche)

L'esercizio finanziario dell'associazione inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore; proventi della cessione dei beni e delle prestazioni di servizio agli associati e ai terzi anche mediante svolgimento di attività economiche e commerciali purché svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, comunque finalizzate al raggiungimento di obiettivi istituzionali e comunque entro limiti e forme stabilite dalla legge; erogazioni liberali degli associati e dei terzi.

ART. 10 BIS –
(Quota sociale)

La quota associativa a carico dei soci è intrasmissibile e non rivalutabile ed è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso, morte o perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 11
(patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione — comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate — è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Può essere costituito da:

- Beni mobili, mobili registrati, immobili Titolo pubblici e privati
- Lasciti legati e donazioni accettati nelle forme di legge ed avanzi attivi della gestione delle attività
- Ogni altro bene compatibile con la natura dell'associazione e della legge.

ART. 12
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 11, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13
(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente.

ART. 14
(Assemblea)

14.1) TIPI DI ASSEMBLEA . L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

14.2) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA:

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, la trasformazione, lo scioglimento, la liquidazione dell'associazione. E' ordinaria qualsiasi altra assemblea.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'organizzazione: fondatori (se firmatari dell'atto costitutivo), sostenitori (se elargiscono risorse aggiuntive alla quota associativa), ordinari, onorari (se persone che si siano distinte particolarmente in relazione alle finalità dell'Associazione). Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa o vota.

In via ordinaria l'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

In particolare entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

Ogni tre anni per l'elezione degli organi associativi.

Ogni qual volta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando

ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- l'Assemblea dei soci stabilisce l'ammontare delle quote associative e degli eventuali contributi a carico dei soci;
- l'assemblea dei soci può eleggere un Presidente onorario dell'Associazione che rimarrà in carica a vita, può altresì deliberare l'ingresso nell'Associazione di Soci Onorari in quanto persone che si siano distinte per particolari meriti in relazione alle finalità dell'Associazione stessa. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

I soci assenti o dissenzienti hanno diritto di chiedere ed ottenere copia del verbale e delle deliberazioni assembleari.

14.3) VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le assemblee straordinarie sono regolarmente costituite se presenti la metà più 1 degli associati. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione, o consiglio direttivo, è l'organo amministrativo ed operativo dell'associazione; opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Amministrare l'associazione;
- eleggere il Presidente, il Vicepresidente e l'eventuale Presidente onorario;
- nominare il Segretario/Tesoriere;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- stabilire le quote annuali di associazione;
- conferisce e revoca procure.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 21, comunque in numero dispari, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza cioè la metà dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'organo di amministrazione è convocato, dal presidente, almeno 5 giorni prima della riunione.

L'organo di amministrazione è convocato senza indugio qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica.

In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno o più componenti si procede alla loro sostituzione mediante elezione alla prima assemblea utile.

In caso di cessazione dalla carica di tutti i componenti, il Presidente o chi ne fa le veci convoca senza indugio l'assemblea dei soci.
Il componente assente per tre volte senza giustificazione o per sei volte nell'arco dell'anno può essere dichiarato decaduto.

ART. 16 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione, tre anni, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, e in caso di parità il suo voto è determinante;

svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta;

adotta provvedimenti urgenti da sottoporre a ratifica dell'organo di amministrazione; compie ogni atto idoneo al perseguimento dell'interesse dell'associazione.

Il presidente può compiere operazioni bancarie in nome e per conto dell'associazione compresa l'apertura del conto corrente.

VICEPRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il vice presidente è eletto dall'organo di amministrazione al suo interno.

TESORIERE

L'organo di amministrazione può nominare tra i propri membri il Tesoriere. Qualora nominato il tesoriere è responsabile dell'amministrazione dell'associazione, tiene i libri contabili e cura gli aspetti amministrativi secondo quanto stabilito e demandato dalla delibera di nomina. È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, del consiglio direttivo e del Comitato esecutivo; - predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo la funzione di tesoriere cessa insieme alla carica di membro dell'organo di amministrazione - provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 17 (Bilancio)

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Il Bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità a quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 con particolare riferimento al comma 3. Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse deve risultare dai documenti di bilancio.

Il Bilancio consuntivo deve essere depositato presso il Runtis entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 17 BIS (Bilancio Sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, il Consiglio Direttivo redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari. Il Bilancio sociale deve essere redatto secondo le linee guida impartite con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

ART. 17 TER (Libri Sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi dell'Associazione, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- d. il registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali con preavviso di almeno 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente dell'associazione.

ART. 18
(Scioglimento dell'Associazione)

Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori preferibilmente scelti fra i propri associati, e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua alla liquidazione stessa. In caso di scioglimento o comunque di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del D.L. 117/2017.

ART. 19
(Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto e degli eventuali regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico, in particolare dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal codice civile.

